

UMAN²⁴

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

2019
FEBBRAIO
MARZO

Edifici di civile abitazione: le nuove disposizioni di prevenzione incendi

- Gli eventi e gli incontri UMAN da marzo a giugno 2019
- Prevenzione incendi, ok al Dm che obbliga alle norme prestazionali per 42 attività
- Prevenzione incendi nei depositi rifiuti a maglie più strette



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VAREA ED AFFINE



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO²⁴ORE

DALL'ASSOCIAZIONE

SPECIALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE: LE ESIGENZE NEL SETTORE DEI SERVIZI

Negli ultimi anni, nei più disparati settori industriali, si sta assistendo a una crescente richiesta di specializzazione e qualificazione delle Aziende e delle figure in grado di svolgere attività in maniera sempre più organica e strutturata. Questa tendenza ha iniziato ad interessare, da qualche anno a questa parte, anche il settore dell'antincendio
(Uman24)

4

NEWS

7

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE: LE NUOVE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

Nella Gazzetta Ufficiale n.30 del 5.02.2019 è stato pubblicato il d.m. 25 gennaio 2019 recante: "Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" in vigore dal 6 maggio 2019. La normativa riguarda gli edifici di civile abitazione introducendo delle misure gestionali e indicazioni di prevenzione incendi per le facciate ed è strutturata in 3 articoli ed un allegato (Allegato I) con modifiche ed integrazioni al DM n.246/87.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Antincendio24", 19 febbraio 2019)

27

ANTINCENDIO - 2

PREVENZIONE INCENDI, OK AL DM CHE OBBLIGA ALLE NORME PRESTAZIONALI PER 42 ATTIVITÀ

È stata approvata la bozza di decreto del ministero dell'Interno che va a modificare il campo di applicazione del cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), ossia il regolamento che ha scardinato la rigidità delle tradizionali normative prescrittive per introdurre un approccio più flessibile che lascia spazio alle valutazioni del professionista e ne valorizza le competenze.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano di Edilizia e Territorio", 22 febbraio 2019)

34

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – IV SEZIONE PENALE - SENTENZA 4 FEBBRAIO 2019, N. 5441

LE ATTREZZATURE DI LAVORO E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 6 febbraio 2019)

36

RASSEGNA NORMATIVA LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.	40
L'ESPERTO RISPONDE	47
CALENDARIO GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA MARZO A GIUGNO 2019	49

Dall'Associazione

■ Specializzazione e qualificazione: le esigenze nel settore dei servizi

Negli ultimi anni, nei più disparati settori industriali, si sta assistendo a una crescente richiesta di *specializzazione* e *qualificazione* delle Aziende e delle figure in grado di svolgere attività in maniera sempre più organica e strutturata.

Richiesta che di fatto sottintende la necessità, per chi usufruisce di queste attività e servizi, di un modo per pesare la *qualità* di quanto svolto.

Settore che, da questo punto di vista, sta vivendo un periodo di particolare fermento è quello dei servizi nel quale lo strumento che si sta sempre diffondendo per la verifica di quello che possiamo riassumere sotto il più ampio e generale concetto di *professionalità* è la certificazione di terza parte.

La certificazione di terza parte è una garanzia di competenza, in quanto spinge il **fruitore a possedere, mantenere e migliorare**, con continuità nel tempo, la propria necessaria competenza.

Il valore aggiunto della certificazione rispetto ad altre forme di attestazione si misura attraverso lo strumento delle verifiche.

Queste, effettuate da un ente certificatore di terza parte **indipendente** e, quindi, **a tutela del cliente**, sono finalizzate alla valutazione di determinati prerequisiti, alla sorveglianza periodica e al rinnovo della certificazione.

Può quindi questa essere una via tramite cui favorire un innalzamento del livello qualitativo dei servizi resi e una riconoscibilità e spendibilità della competenza.

Questa tendenza ha iniziato ad interessare, da qualche anno a questa parte, anche il settore dell'antincendio.

Parlare di sicurezza antincendio vuol dire affrontare molteplici aspetti (dalla competenza degli addetti alla scelta del modello di gestione della sicurezza antincendio, passando per l'utilizzo di prodotti a norma e il controllo dell'idoneità e la manutenzione delle attrezzature e sistemi) che concorrono alla salvaguardia e tutela di persone, beni e ambiente.

Se ai datori di lavoro è demandata (ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs 81/2008 s.m.i) l'adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, nel rispetto dei criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 10 marzo 1998 è altresì vero che ai professionisti e alle aziende di manutenzione è demandato l'importante compito di tradurre questi criteri in interventi e azioni volti a garantire per tutta la durata della vita dell'attività la conservazione del livello iniziale di sicurezza antincendio.

Proprio la valenza dei servizi legati alla sicurezza antincendio richiede quindi che tutti gli "attori" conoscano a fondo procedure, azioni, soluzioni e, proprio in virtù delle responsabilità di cui sono investiti, i datori di lavoro sempre più di sovente necessità di strumenti tramite cui pesare il grado di efficienza e di correttezza operativa dell'Azienda di Manutenzione.

Da questo si è partiti per studiare come "valutare" gli attori del settore, prendendo in esame entrambe le componenti: l'Azienda, con la propria organizzazione e procedure, il tecnico manutentore, con le proprie conoscenze abilità e competenze.

Sul versante 'azienda' è stata ideata una certificazione volontaria del servizio di manutenzione, tramite cui attestare l'efficienza e la qualità dell'attività di manutenzione condotta.

Una certificazione che non si sovrappone ai sistemi di gestione per la qualità propri dell'Azienda e che si affianca ai controlli previsti dagli Organi di Stato preposti alle verifiche del rispetto delle leggi.

MANUTENZIONE CERTIFICATA DA ENTE TERZO	COS'È	Schema di certificazione proprietario messo a punto da ICIM con l'obiettivo di verificare che la manutenzione dei presidi antincendio venga eseguita secondo criteri "di qualità" definiti. Lo schema volontario ICIM certifica l'affidabilità delle aziende di manutenzione di estintori, idranti, porte tagliafuoco e si avvale di uno strumento immediato, che non può essere contraffatto: un QRCode identificativo della Certificazione.
	COSA VERIFICA	<ul style="list-style-type: none"> → le attrezzature per l'erogazione del servizio → i documenti e l'adeguatezza delle procedure operative → le registrazioni e la tracciabilità degli interventi → la gestione dei ricambi → lo smaltimento dei rifiuti generati dai servizi di manutenzione → il bilancio tra materiali utilizzati e smaltiti → gli eventuali reclami dei clienti, un indice di controllo non trascurabile della qualità degli interventi.

E poiché non è possibile prescindere da chi sul campo opera quotidianamente, si sono diffusi gli schemi di certificazione delle figure professionali dei tecnici manutentori, il cui obiettivo è quello di attestare le degli operatori.

La certificazione delle figure professionali (o certificazione delle competenze), pur essendo nella maggior parte dei casi un atto volontario, è infatti uno strumento in quei processi e servizi in cui la componente umana svolge un ruolo critico ai fini del raggiungimento di risultati "credibili".

CERTIFICAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE	COS'È	Processo di attestazione e valutazione della competenza, ossia dell' abilità di mettere a frutto le conoscenze e le capacità per svolgere un determinato ruolo.
	COME FUNZIONA	→ Valutazione delle conoscenze, attraverso un esame teorico → Valutazione delle abilità, attraverso un esame pratico → Mantenimento dei requisiti nel tempo
	QUALI AMBITI	→ Tecnico manutentore estintori* → Tecnico installatore e manutentore porte tagliafuoco* → Tecnico manutentore reti idranti → Tecnico manutentore stazioni di pompaggio → Tecnico manutentore sistemi di evacuazione naturale fumo/calore * Schema oggetto di accreditamento da parte di ACCREDIA

(UMAN24)

News

AMBIENTE, SICUREZZA E ANTINCENDIO

■ Decreto sicurezza, istruzioni in extremis sui piani di emergenza e informativa al Prefetto

Sia pure con un notevole ritardo, i ministeri dell'Interno e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con circolare congiunta del 13 febbraio 2019, n.3058, hanno dettato le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti dovranno fornire ai prefetti competenti entro il prossimo 4 marzo e sui contenuti minimi del piano di emergenza interno (Pei) che sono tenuti ad elaborare.

Bisogna ricordare che alla luce dei numerosi incendi che si sono registrati in tali impianti nel corso degli ultimi mesi, i quali mettono in serio pericolo la salute e la sicurezza sia dei lavoratori, sia della popolazione, in sede di conversione del Dl n.113/2018 (cosiddetto "decreto sicurezza"), per opera della legge 1° dicembre 2018, n.132, è stato introdotto un nuovo regime finalizzato ad un contrasto più efficace di tale fenomeno.

La nuova disciplina, infatti, obbliga i gestori di tali impianti, esistenti o di nuova costruzione, alla redazione di un Pei allo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni, che discende direttamente dal documento di valutazione dei rischi (Dvr) il quale, com'è noto, deve essere redatto dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 del Dlgs n.81/2008.

Il tempo concesso è oggettivamente molto ridotto in quanto, come accennato, entro la data del 4 marzo 2019 i gestori dovranno redigere tale piano e trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna (Pee), che costituirà così lo strumento in mano alla pubblica amministrazione per intervenire più efficacemente in caso d'incendio e di altre situazioni di emergenza.

Le prime indicazioni sul campo applicativo - I ministeri Interno-Ambiente, quindi, con la circolare 13 febbraio 2019 hanno fornito una serie d'indicazioni operative e alcuni chiarimenti in merito; nel provvedimento, infatti, è stato precisato che queste nuove disposizioni non trovano applicazione per gli impianti che ricadano nell'ambito di applicazione del Dlgs n. 105/2015 (cosiddetto "Seveso ter").

Si tratta, quindi, delle attività cosiddetta a «rischio d'incidente rilevante» per le quali i relativi «...gestori dovranno attenersi alle disposizioni del medesimo decreto sia nel predisporre il Pei (per gli stabilimenti di soglia inferiore si richiama il comma 6 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo), sia nel fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del Pee, non dovendo viceversa dare seguito anche alle disposizioni di cui all'articolo 26-bis in parola, trattandosi di adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle specifiche norme di settore, con riferimento al pericolo di incidenti rilevanti connessi con l'utilizzo di sostanze pericolose».

Informativa al Prefetto - Per quanto riguarda, invece, l'obbligo dell'informativa al Prefetto nella circolare è fornito un lunghissimo elenco di dati che il gestore dovrà trasmettere; a mero titolo esemplificativo, va richiamato l'obbligo di redigere un'apposita relazione tecnica che dovrà riportare le quantità e la tipologia dei rifiuti gestiti e l'indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita.

Molto delicata appare anche la previsione dell'obbligo di dover specificare anche i «possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento».

Nella circolare è, inoltre, precisato che l'elenco delle informazioni è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del piano di emergenza esterno.

(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 26 febbraio 2019)

■ **Addio Sistri, in vigore il nuovo Registro Nazionale di tracciabilità dei rifiuti**

Definitivamente archiviata la fallimentare esperienza del Sistri, con la conversione in Legge del Decreto Semplificazioni viene confermata l'abrogazione del vecchio sistema di tracciabilità, compreso il versamento dei contributi, a partire dal 1 gennaio 2019 e viene creato il nuovo «Registro elettronico nazionale di tracciabilità dei rifiuti», che dovrà però attendere che il Ministero dell'Ambiente stabilisca, in un apposito decreto, le concrete modalità di organizzazione e funzionamento, di iscrizione, di pagamento del contributo e le relative sanzioni.

Semplificazioni di Legge

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 12 febbraio 2019, n. 36, entra in vigore la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 di «Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», cd «Decreto Semplificazioni», che accanto allo stop imposto alle trivelle petrolifere in mare e a norme sulle concessioni idroelettriche, ha confermato la definitiva abrogazione del Sistri e dei relativi contributi, istituendo, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, il nuovo «Registro elettronico nazionale di tracciabilità dei rifiuti».

Registro rifiuti

Il nuovo Registro nazionale di tracciabilità, con l'aggiunta di un comma 3 all'articolo 6 del DL 135/2018 in sede di conversione, prevede l'iscrizione di gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Relativamente ai rifiuti non pericolosi, saranno tenuti alla iscrizione al Registro i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, ma nel testo previgente alle modifiche introdotte dal Dlgs 205/2010, ovvero chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto, compresi commercianti ed intermediari senza detenzione, quelli che effettuano operazioni

di recupero e smaltimento di rifiuti, come pure le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali o trattano rifiuti non pericolosi derivanti da recupero e smaltimento e fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Modalità ministeriali

Il successivo comma 3-bis, anche questo introdotto in sede di conversione in Legge, affida al Ministero dell’Ambiente, con apposito Decreto ministeriale, di concerto con i dicasteri dell’Economia, dello Sviluppo Economico, della Pa, quelli delle Infrastrutture e della Difesa, il compito di definire nel dettaglio le concrete modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, comprese quelle di iscrizione, sia obbligatorie che volontarie, prevedendo tutti gli adempimenti legati all’iscrizione, in base a criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori della filiera dei rifiuti.

Come già annunciato in un proprio comunicato dal Ministero dell’Ambiente lo scorso 12 dicembre 2018, celebrando il definitivo abbandono del Sistri, costato oltre 140 milioni in quasi dieci anni, seppure mai effettivamente funzionante, il nuovo Registro nazionale di tracciabilità, che sarà gestito direttamente dal dicastero ambientale, mira alla piena digitalizzazione della filiera di tracciabilità dei rifiuti e dei documenti fiscali, per superare il doppio binario cartaceo/digitale e i registri di carico e scarico, che dovranno per il momento continuare a essere utilizzati dai soggetti interessati, fino alla piena operatività del nuovo sistema.

Cartaceo transitorio

Fino alla completa operatività del Registro, il comma 3-ter prevede il ritorno completo agli adempimenti del sistema cartaceo di tracciabilità, attraverso compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti (Fir), tenuta dei registri di carico e scarico e trasmissione del Modello Unico di Dichiarazione (Mud), abrogando le modifiche legislative al Codice dell’Ambiente introdotte con il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 previste per l’istituzione del Sistri, comprese le sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, pur consentendo l’adempimento degli obblighi di compilazione e tenuta dei registri e formulari in modalità digitale, si sensi dell’articolo 194-bis del Codice, secondo le apposite modalità stabilite dal MinAmbiente.

Contributo annuale

Il comma 3-quater dell’articolo 6 del provvedimento Semplificazioni, prevede il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale di iscrizione al Registro elettronico, fino a copertura integrale dei costi di funzionamento, il cui ammontare e le modalità di versamento saranno determinate dal MinAmbiente con il previsto Decreto e con aggiornamento degli importi ogni tre anni. I costi iniziali, pari a 1,61 milioni di euro per l’anno 2019, saranno coperti con fondi del Ministero, mentre dal 2020 tutti gli oneri di funzionamento saranno coperti con i versamenti degli iscritti.

Sanzioni ambientali

L’ultimo comma inserito in sede di conversione, il 3-quinquies, prevede infine l’introduzione di sanzioni pecuniarie per la violazione dell’obbligo di iscrizione al Registro elettronico, di versamento degli oneri, come degli obblighi introdotti dal futuro decreto ministeriale, cui è demandata anche la fissazione

degli importi delle sanzioni stesse, che saranno quindi destinati all'apposito fondo del MinAmbiente destinato agli interventi di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (Sin).

(Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnic24”, 19 febbraio 2019)

■ **Incendi: ok eurodeputati potenziamento meccanismo Ue protezione civile**

Gli eurodeputati hanno approvato in via definitiva la riforma del Meccanismo di protezione civile Ue, messo a dura prova nel 2017 e 2018 da incendi boschivi, tempeste e inondazioni. L'obiettivo della nuova legislazione, già concordata informalmente con il Consiglio lo scorso dicembre, è aiutare gli Stati membri a rispondere più rapidamente e con maggiore efficacia alle catastrofi naturali e a quelle provocate dall'uomo, grazie a una condivisione più efficiente dei mezzi della protezione civile. Il testo è stato approvato 620 voti favorevoli, 22 contrari e 35 astensioni. La legge entrerà in vigore dopo l'approvazione finale del Consiglio e sarà applicabile entro l'estate.

10

La legge istituisce, su richiesta del Parlamento, il fondo di risorse “RescEU” che metterà a disposizione mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, unità di pompaggio ad alta capacità, ospedali da campo e squadre mediche di emergenza da utilizzare in ogni tipo di emergenza. A seguito di una decisione della Commissione europea, RescEU interverrà qualora gli Stati membri non dispongano di risorse sufficienti per rispondere a una catastrofe

I deputati hanno introdotto misure per rafforzare la rete di conoscenze in materia di protezione civile dell'Unione e facilitare gli scambi tra giovani professionisti e volontari della protezione civile

Il meccanismo di protezione civile Ue è attualmente un sistema su base volontaria, attraverso il quale l'Unione coordina i contributi volontari degli Stati partecipanti destinati a un Paese che ha richiesto assistenza. Negli ultimi anni, le condizioni meteorologiche estreme e altri fenomeni hanno messo a dura prova la capacità degli Stati membri di aiutarsi reciprocamente, soprattutto quando più Stati membri affrontano contemporaneamente lo stesso tipo di catastrofe. Quando il supporto volontario è limitato o inesistente, la Ue non dispone di una capacità di riserva per assistere gli Stati membri sopraffatti dalle emergenze.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Il Sole 24 Ore Radiocor Plus”, 12 febbraio 2019)

■ **Prevenzione incendi nei depositi rifiuti a maglie più strette**

In arrivo nuove regole per prevenire incendi e altri rischi nei depositi di rifiuto. Con protocollo n. 00001121, lo scorso 21 gennaio il ministero dell'Ambiente ha diramato la circolare con la quale detta le «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi». Destinatari: Regioni e Province autonome, Ispra, ministeri della Difesa e degli Interni, Vigili del Fuoco, comando Carabinieri tutela ambiente e Commissione bicamerale di inchiesta sui rifiuti che, sul punto, ha fatto apposita relazione.

Frutto di stretti confronti con le Regioni e il sistema agenziale, l'atto sembra fugare le perplessità sollevate da più parti nei confronti della precedente Circolare 4064 del 15 marzo 2018, ora sostituita.

La circolare richiama alcuni importanti concetti già contenuti nelle Bat (Best available technique) richieste dalla disciplina sulla prevenzione integrata dell'inquinamento con il Dm 29 gennaio 2007 per

gli impianti di gestione. Pertanto, la circolare indica «percorsi utili per la gestione delle situazioni critiche» che le autorità competenti devono implementare, ferme le norme vigenti.

Dopo una ricognizione dei sistemi autorizzatori, la Circolare consiglia “caldamente” che le autorità competenti indichino le misure precauzionali e di sicurezza per prevenire il rischio di incendi nell'ambito dell'autorizzazione e che la garanzia finanziaria sia commisurata anche allo specifico rischio di incendio correlato alle tipologie di rifiuti autorizzati.

La prevenzione del rischio è suggerita mediante una serie di misure tra le quali informazione e formazione del personale (ai sensi degli articoli 36 e 37, Dlgs 81/2008 sulla sicurezza), videosorveglianza, «adeguata sistemazione della viabilità interna e degli spazi» e differenziazione delle aree di stoccaggio. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnate per rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti.

Vengono inoltre prescritte una serie di misure per i recipienti (dalle sigle ai mezzi di presa). Per i serbatoi di liquidi si prescrive un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del serbatoio contenuto o, se più serbatoi, «almeno al 110% del volume» del serbatoio con volume maggiore. Tali attività e mezzi di prevenzione possono essere inserite come prescrizioni nelle autorizzazioni.

Dopo aver richiamato la figura del direttore tecnico, la circolare individua modalità e accorgimenti gestionali; tra questi spicca l'accettazione di rifiuti non pericolosi con “voce a specchio” (a volte pericolosi e a volte no): potranno essere accettati solo previa verifica della non pericolosità. Se la verifica di accettabilità è effettuata anche con analisi, questa va eseguita ad ogni conferimento.

Sono esclusi i rifiuti che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore). In tal caso la verifica va eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o comunque con cadenza almeno annuale, salvo che nell'autorizzazione non sia specificata una cadenza superiore. Per gli impianti non in Aia, la Circolare sottolinea l'importanza «di una strategia che assicuri una maglia di controlli sinergici e non ridondanti»

(Paola Ficco, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi”, 26 gennaio 2019)

■ I piani di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti

La Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione con modificazioni, del DL 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica (cd Decreto Sicurezza), ha previsto la redazione di un piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti e del piano di emergenza esterno a cura del Prefetto.

Per gli impianti esistenti il piano di emergenza interno dovrà essere redatto dal gestore dell'impianto entro il 3 marzo 2019. Il piano dovrà essere trasmesso al Prefetto per le valutazioni del caso e per la redazione - entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni del gestore - del piano di emergenza esterno che avrà lo scopo di limitare gli effetti dannosi in caso di incidenti rilevanti.

Saranno successivamente stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo art. 26-bis (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti): "1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.

5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispose il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:

-controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

-mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;

-informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

-provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni.

La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

13

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

La norma riguarda gli impianti, esistenti o di nuova costruzione, di stoccaggio e lavorazione di rifiuti, che corrispondono con le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare prima delle operazioni di smaltimento di rifiuti e le operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C parte quarta) e trattamento, come definiti nel D.Lgs. 152/06:

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ALLEGATO C - Operazioni di recupero

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (4)

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11(*)

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Nota:

() In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.*

14

ALLEGATO B - Operazioni di smaltimento

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).

D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.).

D10 Incenerimento a terra.

D11 Incenerimento in mare

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (*)

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Nota:

() In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.*

Il piano può configurarsi come evoluzione di pianificazione già adottata oppure come nuova pianificazione.

Inoltre si inserisce negli eventuali sistemi di gestione sicurezza/ambiente adottati.

Nel piano occorre considerare:

Il livello di sicurezza e le misure di protezione esistenti (impianti, compartimentazione ecc.);

La tipologia di evento (incendio, rilascio di sostanze, evento accidentale o volontario ecc.);

Gli effetti dell'evento all'interno ed all'esterno dell'area interessata;

La effettiva possibilità di controllo (presenza di impianti, tempi intervento VVF ecc.);

La possibilità di rilascio sostanze (fumo da incendio, sversamento di liquidi, fluidi di spegnimento ecc.);

Risorse umane e materiali di supporto (caratteristiche, reperibilità ecc.);

L'intervento di enti di controllo (Sindaco, Arpa, Forze dell'ordine, NOE, Unità di PG ecc.);

Modalità e procedure di bonifica e ripristino;

Attività di informazione e formazione delle maestranze.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 24 gennaio 2019)

EDILIZIA, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

■ Antincendio, rischio sanzioni per gli amministratori

Le norme sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione, elencate dal decreto ministeriale 246/87, sono state recentemente integrate dal Dm dell'Interno del 25 gennaio 2019 (...). Sono state introdotte, oltre a quelle inerenti la sicurezza antincendio delle facciate degli edifici, prescrizioni per la gestione della sicurezza degli stabili destinati a civile abitazione, nuovi ed esistenti, di altezza superiore a 12 metri.

Le indicazioni normative sono cogenti a carico dell'amministratore del condominio e dovranno applicarsi entro il 6 maggio 2020 per gli aspetti gestionali ed entro il 6 maggio 2021 per ulteriori adempimenti impiantistici richiesti per edifici di maggiore altezza (sistemi di allarme antincendio e di evacuazione sonora in emergenza).

L'omissione degli adempimenti prescritti dal nuovo Dm può normalmente integrare, nei luoghi di lavoro, reati di tipo contravvenzionale, come la violazione di alcune norme del Dlgs 81/2008: l'articolo 46, comma 2 (omessa adozione di misure di prevenzione incendi, per la assenza di prescritti presidi impiantistici o per la omessa adozione di necessarie misure di emergenza) gli articoli 36 e 37 (omessa informazione e formazione) e l'articolo 64, comma 1 (mancata manutenzione e mantenimento in efficienza di sistemi, presidi e impianti antincendio).

Tuttavia la qualificazione dell'edificio di civile abitazione come luogo di lavoro è da verificare, in considerazione dell'assenza, almeno per le parti comuni, di un vero e proprio "datore di lavoro" responsabile di una "unità produttiva" come definita dal Dlgs 81 e spesso per l'assenza di lavoratori dipendenti dall'amministrazione condominiale (come i portieri).

Peraltro, nel condominio potrebbero essere presenti singole attività lavorative (uffici, laboratori eccetera) che si configurano ciascuna, limitatamente al proprio ambito, quali luoghi di lavoro ma che non sembrano destinatarie dirette degli adempimenti previsti dal recente Dm del 25 gennaio 2019, per le parti comuni dell'attività, a carico del "gestore dell'attività", cioè dell'amministratore condominiale.

Al più, fatti salvi gli obblighi di sicurezza del lavoro del proprio ambito, ai singoli titolari delle attività ubicate nelle parti private del condominio competerebbe, per gli aspetti di sicurezza "condominiali", l'onere di coordinarsi nella gestione dell'emergenza e nella fruizione delle parti comuni in emergenza.

In tal senso già il Dm del 10 marzo 1988 chiariva al punto 7.4 che «quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio».

Nessun dubbio rimane sulla contestabilità, a carico dell'amministratore del condominio, dell'eventuale omessa segnalazione certificata d'inizio attività ai fini antincendio per gli edifici di civile abitazione di altezza superiore a 24 metri; l'inosservanza di tale adempimento, prescritto dall'articolo 16 del Dlgs 139/2006 e dagli articoli 3 e 4 del Dpr 151/2011, è punita dall'articolo 20 del Dlgs 139/2006.

Inoltre, a fronte della mancata attuazione, nei termini previsti, di motivate prescrizioni di sicurezza impartite dall'autorità competente per la prevenzione incendi - il comando dei vigili del fuoco -

potrebbe essere contestabile al responsabile del condominio la violazione dell'articolo 650 del Codice penale. Rimangono infine tutte da verificare, per ogni singola circostanza, le responsabilità dei soggetti preposti qualora si verifichi un infortunio causalmente riferibile a carenze di sicurezza.

(Mario Abate, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi”, 19 febbraio 2019)

■ **Norme tecniche per le costruzioni, in vigore le regole applicative**

A poco meno di un anno di distanza dall'entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni, operative dal 22 marzo 2018, approda finalmente in Gazzetta Ufficiale (s.o. alla G.U. 35 dell'11 febbraio) la circolare applicativa n. 7 del 21 gennaio 2019.

Il documento – che sostituisce la precedente versione del 2009 – entra in vigore il 12 febbraio e contiene le istruzioni operative per l'applicazione delle norme, fornendo agli operatori del settore, in particolare ai progettisti, opportuni chiarimenti, indicazioni ed elementi informativi per una più agevole ed univoca applicazione delle norme stesse.

Pur essendo state apportate numerose e significative modifiche e integrazioni al testo precedente, non è stato cambiato l'impianto generale e l'articolazione del documento e, pertanto, il testo è articolato conformemente alle norme tecniche di cui mantiene la medesima strutturazione in capitoli e paragrafi, in modo da favorire la facilità di lettura e il collegamento con i diversi argomenti trattati dalle norme nei dodici capitoli in cui sono suddivise:

1. Oggetto della norma
2. Sicurezza e prestazioni attese
3. Azioni sulle costruzioni
4. Costruzioni civili e industriali
5. Ponti
6. Progettazione geotecnica
7. Progettazione in presenza di azioni sismiche
8. Costruzioni esistenti
9. Collaudo statico
10. Norme per le redazioni dei progetti esecutivi e delle relazioni di calcolo
11. Materiali e prodotti per uso strutturale
12. Riferimenti tecnici

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 13 febbraio 2019)

■ **Prevenzione incendi nei condomini: 10 cose da sapere sulle nuove norme tecniche**

Dopo l'uscita in Gazzetta, conto alla rovescia per adeguare le abitazioni esistenti. La guida (semplice) per amministratori e progettisti.

Quale comportamento tenere nel caso scoppi un incendio. Quali informazioni trasmettere ai soccorritori per consentire un efficace intervento. Quali precauzioni prendere per non alterare le condizioni di sicurezza negli spazi comuni. Come aiutare chi ha difficoltà motorie o sensoriali ad abbandonare l'edificio in caso di pericolo. Dal prossimo 6 maggio, con l'entrata in vigore delle nuove norme per gli edifici di civile abitazione, contenute nel decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, nei condomini bisognerà prepararsi e organizzarsi per prevenire e affrontare correttamente un eventuale incendio.

A partire dal prossimo 6 maggio c'è un anno di tempo entro il quale va attuata gran parte delle nuove disposizioni contenute nel Dm 25 gennaio. Decreto che va a modificare le vecchie norme del 1987 (decreto 16 maggio numero 246). La pianificazione dell'emergenza fa ingresso per la prima volta nei condomini, anche se non annoverabili tra i luoghi di lavoro.

Nessun adempimento impegnativo per gli edifici più bassi, ma col crescere dei piani l'organizzazione dell'emergenza diventa più gravosa e bisogna mettere in piedi una struttura organizzativa con precisi compiti, azioni e procedure da seguire. Solo per l'installazione di impianti di segnalazione manuale di allarme (obbligatorio per edifici che superano i 54 metri di altezza) e dei sistemi di allarme vocale (l'obbligo di installazione scatta al di sopra degli 80 metri) il decreto concede due anni per adeguarsi (dunque c'è tempo fino al 6 maggio 2021), per le altre misure organizzativo-gestionali la scadenza è il 6 maggio 2020. Gli impianti di segnalazione manuale, va precisato, sono impianti semplici che, attivati non in automatico da rivelatori, ma dall'uomo, estendono l'allarme attraverso segnalazioni ottiche e acustiche.

Attenzione alla definizione di "altezza antincendio"

Le nuove disposizioni si applicano agli edifici di altezza antincendio pari o superiore a dodici metri. Va detto subito che per altezza non si intende quella dell'edificio, ma bisogna far riferimento ad una definizione precisa, contenuta in un decreto antincendio del 1983 (Dm 30 novembre). L'altezza da considerare va misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'edificio (davanzale della finestra o soglia del balcone) dell'ultimo piano agibile o abitabile (sono escluse le aperture dei vani tecnici) fino alla quota esterna più bassa.

I tecnici competenti

Gli amministratori di condominio possono avvalersi di consulenze di professionisti dell'area tecnica. Per attuare le misure strettamente legate al nuovo decreto non è necessario che il professionista sia iscritto nell'elenco degli esperti in materia antincendio tenuto dal ministero dell'Interno.

Primo passo: attuazione calibrata in funzione dell'altezza

Entro un anno bisogna mettere in atto tutte le misure organizzativo-gestionali prescritte. Si tratta di pianificare le azioni da seguire nel caso si verifichi un incendio, di individuare quali comportamenti tenere per mantenere le condizioni di sicurezza nelle parti comuni, insieme a tutte le opportune precauzioni da osservare per non generare pericoli. Inoltre, in caso di presenza di dispositivi e di impianti antincendio (come estintori, naspi, reti di idranti, rivelatori, impianti di segnalazione) bisogna

eseguire tutti i controlli e le manutenzioni per mantenerli in efficienza. Riguardo agli impianti, per i condomini già soggetti a controllo da parte dei Vigili del fuoco, ossia quelli di altezza antincendio superiore a 24 metri, resta valido il cosiddetto decreto Impianti (Dm 20 dicembre 2012).

Edifici da 12 a 24 metri di altezza

Quanto alle misure organizzative-gestionali, queste non sono uguali per tutti. I condomini di altezza inferiore a 24 metri (l'altezza è sempre quella antincendio) sono soggetti a incombenze non particolarmente onerose. Si tratta di individuare i comportamenti da tenere in caso di incendio e di darne informazione agli occupanti. Eventuali impianti e dispositivi vanno mantenuti in efficienza e deve essere esposto un foglio illustrativo contenente i divieti e le precauzioni da osservare per non accrescere il rischio incendio, i numeri di telefono a cui chiamare per attivare i servizi di emergenza e le azioni da seguire in caso di incendio. Se il condominio condivide impianti, strutture e vie di esodo con altre attività, come ad esempio uno o più negozi, bisogna tener conto di eventuali interferenze.

Edifici da 24 a 54 metri di altezza

Per gli edifici da 24 fino a 54 metri è richiesta un'organizzazione un po' più complessa. Innanzitutto la pianificazione dell'emergenza va predisposta ma anche verificata periodicamente. Viene ribadito che le verifiche e gli interventi manutentivi su sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio vanno riportati sui registri dei controlli. Le istruzioni per l'esodo inserite in un foglio illustrativo, anche in lingua straniera se richiesto dall'assemblea di condominio, vanno accompagnate da un'opportuna cartellonistica di sicurezza. Bisognerà anche verificare, ne è responsabile l'amministratore, che vengano osservati i divieti prescritti relativamente al mantenimento in sicurezza delle aree comuni (come ad esempio il deposito in sicurezza di sostanze infiammabili o la corretta chiusura di porte tagliafuoco). Vanno inoltre gestiti con cura i lavori di manutenzione che comportano operazioni pericolose ai fini della sicurezza antincendio. Inoltre, in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti, va elaborata la valutazione dei rischi di incendio.

Edifici compresi tra 54 e 80 metri

Rispetto alle prescrizioni individuate per i condomini di altezza tra 24 e 54 metri, viene aggiunto il solo obbligo di installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico.

Edifici alti più di 80 metri

Superati gli 80 metri di altezza, la gestione della sicurezza si complica parecchio e prevede una vera e propria struttura organizzativa. Deve essere innanzitutto predisposto un centro di gestione dell'emergenza, ossia un locale per il coordinamento delle operazioni da attuare in caso di emergenza, con un responsabile della gestione della sicurezza antincendio (può coincidere con l'amministratore) e un coordinatore dell'emergenza. Quest'ultimo deve essere in possesso di un attestato di idoneità tecnica conseguito dopo aver frequentato un corso per rischio elevato, così come individuato dal decreto sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ossia dal Dm 10 marzo 1998 (attualmente in revisione). È obbligatorio, inoltre, installare un sistema di allarme vocale per scopi di emergenza.

Attenzione a garage, centrali termiche e gruppi elettrogeni

Oltre all'altezza c'è da fare i conti anche con la presenza di eventuali attività funzionali all'edificio, come le centrali termiche, le autorimesse e i gruppi elettrogeni ricompresi nell'elenco delle attività

soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco. Alla presenza di tali attività, indipendentemente dai quattro gruppi di misure, gli adempimenti si inaspriscono.

Secondo step: comunicazione dell'avvenuto adempimento ai Vigili del Fuoco

Una volta applicate le misure organizzativo-gestionali prescritte, nei condomini di altezza fino a 24 metri non occorrerà fare altro. Superati i 24 metri si rientra tra le attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco ed allora bisognerà dare atto degli avvenuti adempimenti in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Sicurezza antincendio delle facciate

Un altro capitolo contenuto nel Dm 25 gennaio 2019 riguarda la sicurezza antincendio delle facciate e si applica agli edifici di altezza antincendio superiore a 24 metri. Il decreto porta all'attenzione dei progettisti la sicurezza degli involucri edilizi. Lo fa enunciando tre obiettivi che i progettisti sono tenuti a non dimenticare sia nella progettazione di nuovi edifici residenziali sia nel caso in cui si realizzino interventi comportanti il rifacimento di almeno la metà delle superfici di facciata. Il primo obiettivo è evitare che un incendio, verificatosi all'interno di un edificio, possa propagarsi da un compartimento all'altro per mezzo delle facciate, di loro interstizi, cavità e bucatore. Pareti ventilate, isolanti del "pacchetto" di facciata sono tra i gli elementi più vulnerabili rispetto alla propagazione delle fiamme.

Limitare la probabilità che un incendio verificatosi all'esterno, ad esempio per strada, possa entrare all'interno dell'edificio, è il secondo obiettivo. Il terzo obiettivo mira, invece, a scongiurare il rischio che in caso di incendio parti di facciata, nel cadere, possano ostacolare l'esodo e mettere a rischio la vita di soccorritori e occupanti.

Gli obiettivi da perseguire per assicurare la sicurezza antincendio degli involucri edilizi erano già contenuti nelle linee guida "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili" allegate alla lettera Circolare numero 5043 del 15 aprile 2013 della direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica. La bozza di Dm li riprende fedelmente. Il Dm 25 gennaio 2019 riconosce nelle linee guida del 2013 un utile riferimento per i progettisti «nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili».

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano di Edilizia e Territorio", 11 febbraio 2019)

■ DI Semplificazioni/2. Misure antincendio, tre anni di tempo in più per le scuole

Il termine per le scuole (scaduto a dicembre scorso) slitta al 31 dicembre 2021. Stessa data per gli asili (la cui scadenza naturale è fine 2019).

Scuole e asili nido avranno più tempo per adeguarsi alla normativa antincendio. Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato hanno approvato un emendamento dei relatori al Ddl Semplificazioni, che concede alle scuole ulteriori tre anni per mettersi in regola. Il termine per la "messa a norma" delle scuole, scaduto lo scorso 31 dicembre, viene prorogato al 31 dicembre 2021. Gli asili nido avranno invece un anno in più per portare a compimento il primo ciclo di interventi, che - salvo modifiche - potrà essere completato entro il 2019. L'allontanamento dei termini, appena deciso, arriva a poco più di quattro mesi di distanza dall'entrata in vigore dell'ultimo Milleproroghe (legge 108 del 21 settembre 2018), che già aveva differito le due scadenze di un anno. Va ricordato che la

normativa di prevenzione incendi delle scuole risale al 1992 (più recente quella per gli asili nido entrata in vigore nel 2014).

Il Dm del 1992 concedeva cinque anni alle strutture scolastiche per adeguarsi alle nuove prescrizioni, ma trascorsi più di ventisei anni dalla pubblicazione di quel decreto, e dopo un numero indefinito di proroghe e l'arrivo della norma prestazionale (Dm 7 agosto 2017), solo il 42,2% delle scuole è in possesso delle dovute certificazioni di prevenzioni incendi (il dato, riferito al 2017, è registrato nell'ultimo rapporto di Legambiente sulla qualità dell'edilizia scolastica). «Al fine di semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico - si legge nel testo dell'emendamento - è definito, nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, un piano triennale di interventi per il periodo 2019-2021, nell'ambito delle risorse destinate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018 nda)». Le risorse sono quelle del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito nello stato di previsione del ministero dell'Economia con la legge di bilancio 2017. Risorse ripartite tra più settori di spesa, tra i quali rientra l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica.

«Nelle more dell'attuazione del suddetto piano triennale di interventi», le scadenze per l'adeguamento delle scuole e degli asili nido, come detto, vengono differite. Per gli asili nido va precisato che il termine del 31 dicembre 2019 riguarda l'adeguamento al primo ciclo di interventi individuato dalla normativa. La tempistica è quella dettata dal decreto del ministero dell'Interno del 16 luglio 2014, che aveva previsto, per gli asili già esistenti alla sua entrata in vigore, l'adeguamento in tre cicli, ciascuno con una scadenza specifica. L'emendamento appena approvato dispone il differimento del termine relativo alla prima fase del piano di adeguamento definito dal Dm del 2014. Significa che i responsabili degli asili nido dovranno – se non vi hanno ancora provveduto - concludere un primo gruppo di interventi entro il 31 dicembre 2019.

Diverse le prescrizioni da attuare entro l'anno, che riguardano: i requisiti di resistenza al fuoco delle separazioni, degli elementi strutturali, delle compartimentazioni e la “messa a norma” dei vani scala, dei percorsi di esodo, delle vie di uscita, nonché degli impianti elettrici e di sollevamento. Il primo ciclo di adeguamento comprende anche l'organizzazione della gestione della sicurezza, l'installazione di un'opportuna segnaletica e di un numero adeguato di estintori. Infine è necessario dotarsi di idonei sistemi di allarme. Più in particolare, la proroga riguarda gli asili nido con più di 30 persone presenti (nel computo vanno considerati i neonati, i bambini ospitati e il personale di servizio), esistenti al 28 agosto 2014 (data di entrata in vigore del Dm del 2014).

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 28 gennaio 2019)

■ Solo il 2,5% delle abitazioni ha una polizza anticalamità

Le scosse di terremoto che, fortunatamente senza grandi danni, hanno colpito anche nell'ultimo mese l'Italia, hanno riaperto ancora una volta l'allarme sul rischio sismico e idrogeologico. Gli italiani sembrano più interessati ad assicurare le case contro le calamità. Anche se, tra l'intenzione e la reale stipula dei contratti, resta ancora un ampio spazio vuoto. Le cause? Consapevolezza insufficiente, ma anche, nonostante i prezzi abbordabili, prodotti limitati da esclusioni e casi particolari.

Le coperture contro le calamità quasi sempre sono estensioni di una polizza base scoppio-incendio. Secondo quanto riporta l'Ania ne "L'assicurazione italiana 2017-2018", ci sono circa 9,1 milioni di polizze casa attive (+4,6% sul 2017): per il 55% si tratta di multirischio, per il 31% di monorischio e circa il 13% riguarda le cosiddette "globale fabbricati". Nel numero complessivo sono comprese tutte quelle a garanzia dei mutui, per cui l'assicurazione è obbligatoria. Così il 93,2% dei contratti si limita al rischio incendio e solo il 3,2% include il terremoto, il 2,4% l'alluvione e l'1,2% entrambi. L'Ania stima che «il numero di unità abitative assicurate contro i rischi catastrofali al 31 marzo 2018 sia pari a circa 766mila», che «rapportato alle abitazioni censite dall'Istat (31,2 milioni)» vuol dire una quota pari al 2,5%, seppur in crescita del 43% in un anno e mezzo.

L'Ania insiste da anni sull'opportunità di aumentare questa quota, considerando che il 78% delle case è a rischio e il 35% è situata in zone ad alta pericolosità sismica. In media il prezzo per assicurare una casa contro l'incendio è 105 euro l'anno, cui vanno aggiunti 90 euro per le calamità naturali (costi "tasse escluse"). Il dato positivo è che l'interesse aumenta. Secondo Facile.it, su un campione di 180mila ricerche online a ottobre 2018 la richiesta di preventivi di polizze casa che includessero le calamità naturali ha registrato un balzo del 39% rispetto all'anno prima. E, secondo il portale, nel 2018 il 10,8% degli italiani ha stipulato una polizza casa non obbligatoria (cioè escluse quelle dei mutui).

Ma perché questo mercato fatica a decollare? Forse perché è diffusa l'idea che questi prodotti non risultino davvero efficaci. «Vanno tenute d'occhio le clausole ed è meglio scegliere non in base al prezzo, ma all'effettiva rispondenza della polizza alle necessità del cliente. Ci sono franchigie, massimali e diversi eventi esclusi», ragiona Lodovico Agnoli, responsabile new business di Facile.it. Abbiamo provato a scorrere il foglio informativo di una copertura "Catastrofi naturali" di una nota compagnia. Si scoprono limitazioni degne dell'Azzeccagarbugli manzoniano: la garanzia sul terremoto scatta solo per gli eventi pari o superiori al 4° grado nella scala Richter; c'è l'obbligo di «dare comunicazione scritta alla compagnia di ogni aggravamento del rischio» che può aver colpito l'abitazione (dicitura che rischia di aprire le porte a ogni tipo di rivalsa). Quanto all'alluvione, non valgono i danni provocati da mareggiata, frane, rottura di impianti, gelo o infiltrazioni, «ancorché conseguenti l'oggetto della copertura». Insomma, il torrente deve esondare e colpire i muri, altrimenti si resta a bocca asciutta. Inoltre la compagnia ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni dopo il primo sinistro denunciato, risarcito o meno.

(Adriano Lovera, Il Sole 24 ORE – Estratto da ".Casa", 14 gennaio 2019)

SICUREZZA, ANTINCENDIO E FORMAZIONE

■ **Formazione, chiarimenti del ministero sui corsi sulla sicurezza unici per più qualifiche**

A distanza di circa cinque mesi dal precedente intervento (Int.n.7/2018) la Commissione del ministero del Lavoro e Politiche sociali, istituita ai sensi dell'art. 12 del Dlgs n.81/2008, con l'interpello del 31 gennaio 2019, n.1, è ritornata nuovamente sulla spinosa questione dell'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Questa volta a formulare l'istanza è stato il Consiglio nazionale degli ingegneri che, con un articolato quesito, ha chiesto di sapere, in primo luogo, se sia consentito organizzare un unico corso formativo, valido sia quale aggiornamento per Rspg, Aspg e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale

aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio (cfr. Dlgs n. 139/2006 e Dm 5 agosto 2011); ed, inoltre, se sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per Rspg, Aspg e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall'altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio.

In merito fa rilevare il Consiglio nazionale degli ingegneri che nella prassi sono stati rilevati degli eventi formativi, organizzati da alcuni soggetti, che attraverso un unico corso formativo, e quindi un'unica sessione, rilasciano l'attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali.

I vincoli generali dell'Accordo Stato – Regioni 7 luglio 2016

Nell'interpello n.1/2019, la Commissione ha fornito una risposta che parte da quanto stabilisce il recente Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016, il quale, com'è noto, ha operato una profonda riforma della disciplina attuativa sulla formazione obbligatoria e l'aggiornamento non solo degli Rspg e Aspg ma anche di altre figure, chiarendo con una maggiore puntualità i vincoli organizzativi dei corsi.

Proprio sotto tale profilo viene fatto osservare che tale Accordo prevede nell'allegato A la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i Rspg e gli Aspg, stabilendo al p.9 una specifica disciplina sul loro "aggiornamento" che assume, così, un carattere vincolante.

I limiti nell'organizzazione dei corsi, convegni e seminari

Sulla base, pertanto, di quanto stabilisce tale norma la Commissione ritiene che ai fini dell'aggiornamento dei Rspg e degli Aspg non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento di qualifiche specifiche diverse; unica eccezione è la partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.l. 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza (Csp e Cse), ai sensi dell'Allegato XIV del Dlgs n. 81/2008.

Inoltre, viene sottolineato che ai fini dell'aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell'Accordo in questione specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all'aggiornamento per Rspg e Aspg.

Infine, la Commissione precisa che non è possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario; ciò alla luce di quanto stabilisce il già citato punto 9 dell'Allegato A dell'Accordo del 7 luglio 2016, che ne differenzia le modalità di attuazione.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 13 febbraio 2019)

■ Gli operatori per la gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche

Quali sono le caratteristiche di coloro che devono occuparsi della gestione della sicurezza ed emergenza nelle manifestazioni pubbliche?

Dopo un lungo periodo in cui le prescrizioni delle Commissioni Vigilanza sui Pubblici Spettacoli riguardavano essenzialmente gli addetti antincendio, con la circolare n.555 del 07 Giugno 2017 e n.11001 del 28 luglio 2017 (le cd Circolari Gabrielli) è stata introdotta e regolamentata la possibilità l'utilizzo di personale (stewarding) per gestione della sicurezza (controllo, pre filtraggio ecc.).

Con le recenti linee guida allegate alla direttiva del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/ del 18 luglio 2018 (Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche), la problematica è stata ulteriormente definita.

Al punto 8 (Operatori di sicurezza) sono indicate le caratteristiche degli operatori per la gestione della sicurezza.

Nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo;
- instradamento e monitoraggio dell'evento;
- lotta all'incendio.

In possesso dei seguenti requisiti:

1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
2. Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del d.m. 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione.

A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.

Per le manifestazioni caratterizzate da un'alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall'art.19 del D.Lvo 139/2006, il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

La direttiva ha sollevato una problematica connessa ai limiti di impiego dei Volontari di Protezione Civile, presenti sul territorio ed utilizzati in caso di manifestazioni pubbliche dagli enti locali.

Nella Circolare del 14 Agosto 2018 - Precisazioni su impiego volontariato di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche, il Ministero dell'interno ha emanato ulteriori disposizioni e precisazioni, a seguito di indicazioni fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile (VOPC).

Con riferimento all' art. 16 del Codice della Protezione Civile, è chiarito che l'impiego del VOPC nell'ambito di eventi e manifestazioni pubbliche può essere previsto esclusivamente per lo svolgimento di attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, che non possono interferire i servizi che attengono alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il VOPC può intervenire con due distinte modalità:

-Partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile.

25

In tal caso, l'Organizzazione di volontariato non interviene in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, bensì nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori dell'evento.

In tal caso non è consentito l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile, così come è esclusa l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice della Protezione Civile (allontanamento dal lavoro, copertura assicurativa ecc.)

In quest'ipotesi rientra anche la partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di Protezione Civile da impiegare come operatori di sicurezza da parte degli organizzatori della manifestazione.

-Partecipazione in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile.

La mobilitazione del VOPC in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile in occasione di manifestazioni pubbliche, è consentita solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di eventi a rilevante impatto locale, ai sensi della Direttiva del del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012, paragrafo 2.3.1. Si tratta di eventi che, seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste. In tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure ed attività previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici (commissioni Vigilanza ecc.).

Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area

interessata è consentito, a condizione che i soggetti promotori concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici.

Le indicazioni diramate dal Dipartimento della protezione civile specificano ulteriormente che le Organizzazioni di volontariato possono svolgere attività amministrative di supporto, socio-assistenziali, di soccorso e assistenza sanitaria, di predisposizione e somministrazione dei pasti, di informazione alla popolazione.

Non è quindi consentito lo svolgimento di attività di controllo del territorio (con particolare riferimento ai servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare), di vigilanza e osservazione, di protezione delle aree interessate mediante controlli e bonifiche, di controllo nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio, di adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli e interdizione dei percorsi di accesso.

In ogni caso, l'efficace utilizzo delle diverse tipologie di operatori deve essere inserito nelle procedure di gestione e di emergenza, con adeguata formazione.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 6 febbraio 2019)

Approfondimenti

Antincendio - 1

Edifici di civile abitazione: le nuove disposizioni di prevenzione incendi

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 19 febbraio 2019)

Nella Gazzetta Ufficiale n.30 del 5.02.2019 è stato pubblicato il d.m. 25 gennaio 2019 recante: “Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” in vigore dal 6 maggio 2019.

La normativa riguarda gli edifici di civile abitazione introducendo delle misure gestionali e indicazioni di prevenzione incendi per le facciate ed è strutturata in 3 articoli ed un allegato (Allegato I) con modifiche ed integrazioni al DM n.246/87.

L'articolo 1 modifica le norme tecniche contenute nel d.m. 246/87, sostituendo il punto «9. Deroche» e introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».

L'articolo 2 riguarda requisiti di sicurezza antincendio delle facciate, che sono valutati con i seguenti obiettivi:

- a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio
- b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione per incendio esterno
- c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi, in attesa di determinare metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendi, può essere utilizzata la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera-circolare n.5043 del 15 aprile 2013.

Le disposizioni si applicano agli edifici di nuova realizzazione e per quelli esistenti interessati alla realizzazione o rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva.

Le disposizioni non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali siano stati pianificati, o siano incorso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dai Vigili del Fuoco, ovvero che siano in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.

L'articolo 3 prevede disposizioni transitorie ed i termini di adeguamento:

- a. due anni per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
- b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.

Per gli edifici di civile abitazione esistenti, viene comunicato ai Vigili del Fuoco l'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

L' Allegato I riporta modifiche ed integrazioni al d.m. 246/87, come indicato all'art.1.

Punto 9 - Deroghe (in sostituzione del precedente)

Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Punto 9-bis. - Gestione della sicurezza antincendio

È un punto di nuova introduzione ed articolato come segue:

1. Definizioni

2. Attribuzione dei Livelli di prestazione (L.P.) come di seguito indicato:

- L.P. 0 - per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m);
- L.P. 1 - per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
- L.P. 2 - per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
- L.P. 3 - per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);

3. Misure gestionali in funzione dei Livelli di Prestazione (L.P.)

Il responsabile dell'attività deve adottare quanto indicato in tabelle per ogni livello di prestazione:

3.1 - L.P.0 (12 m < h < 24 m) - Tabella 0

3.2 - L.P.1 (24 m < h < 54 m) - Tabella 1

3.3 - L.P.2 (54 m < h < 80 m) - Tabella 2

3.4 - L.P.3 (h >80 m) - Tabella 3

Di seguito si riportano le tabelle per ogni livello di prestazione.

9-bis.3.1 - Livello di Prestazione 0 ($12\text{ m} \leq h < 24\text{ m}$) - Tabella 0: Misure gestionali per il livello di prestazione 0

Soggetti interessati	Compiti e funzioni
<i>Responsabile dell'attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> • identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio; (come sotto dettagliata) • fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d'incendio; • espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio; • mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
<i>Occupanti</i>	<p>In condizioni ordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo; • non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; <p>In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo.</p>
<i>Misure da attuare in caso d'incendio (Nota 0)</i>	<p>Le misure standard da attuare in caso d'incendio consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; • azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; • istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti; • divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al d.m. 15 settembre 2005.
<p><i>Nota 0: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.</i></p>	

9-bis.3.2 - Livello di prestazione 2 (54 m < h ≤ 80 m) - Tabella 1: Misure gestionali per il livello di prestazione 1

Soggetti interessati	Compiti e funzioni
<i>Responsabile dell'attività</i>	<p>Organizza la GSA attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • predisposizione e verifica periodica della pianificazione d'emergenza; (come sotto dettagliata) • informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare; • mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli; • esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell'assemblea dei Condomini o qualora l'Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l'utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente; • verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio; • adozione delle misure antincendio preventive.
<i>Occupanti</i>	<p>In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della GSA, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell'attività; • non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; <p>In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attuano le procedure di allarme e comunicazioni; • attuano l'evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza.
<i>Misure antincendio preventive (Nota 1)</i>	<p>Le misure antincendio previste consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze

	<p>infiammabili liquide e gassose;</p> <ul style="list-style-type: none"> • mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; • corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti; • riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, ecc.); • gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, ecc.), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili); • valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti.
<p><i>Pianificazione dell'emergenza (Nota 2)</i></p>	<p>La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune.</p> <p>Essa deve riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; • informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; • istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti; • divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al d.m. 15 settembre 2005; • ove presente l'impianto rivelazione automatica o manuale dell'incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell'allarme.
<p><i>Nota 1: Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, per le aree indicate al punto 3 del d.m. 16 maggio 1987 n. 246, individuate quali luoghi di lavoro.</i></p> <p><i>Nota 2: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.</i></p>	

9-bis.3.3 - Livello di prestazione 2 (54 m < h ≤ 80 m) - Tabella 2: Misure gestionali per il livello di prestazione 2

Soggetti interessati	Compiti e funzioni
<i>Responsabile dell'attività</i>	Come per livello di prestazione 1, ed in aggiunta: <ul style="list-style-type: none"> • prevede l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d'arte;
<i>Occupanti</i>	Come per livello di prestazione 1
<i>Misure antincendio preventive (Nota 1)</i> BOOOOOH	Tutti gli adempimenti del livello prestazione 1 ed in aggiunta i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.
<i>Pianificazione dell'emergenza (Nota 2)</i> BOOOOOH	Tutti gli adempimenti del livello prestazione 1 ed in aggiunta: <ul style="list-style-type: none"> • la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell'allarme.

9-bis.3.4 - Livello di prestazione 3 (oltre 80 m) - Tabella 3: Misure gestionali per il livello di prestazione 3

Soggetti interessati	Compiti e funzioni
<i>Responsabile dell'attività</i>	Come per il livello di prestazione 2 ed in aggiunta: <ul style="list-style-type: none"> • predisporre centro di gestione dell'emergenza conforme a quanto sotto dettagliato; • designa il Responsabile della GSA; • designa il Coordinatore dell'emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex d.m. 10 marzo 1998); • prevede l'installazione di un impianto EVAC a regola d'arte.
<i>Responsabile della GSA (Nota 3)</i>	Pianifica e organizza le attività della GSA, di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"> • predisporre le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive; • aggiorna la pianificazione dell'emergenza; • effettua il controllo periodico delle misure di prevenzione adottate • fornisce al Coordinatore dell'emergenza le necessarie informazioni e

	<p>procedure da adottare previste nella pianificazione dell'emergenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnala al Responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio.
<i>Coordinatore dell'emergenza</i>	<p>Sovrintende all'attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se presente in posto, collabora alla gestione dell'emergenza presso il centro di gestione dell'emergenza; • se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza.
<i>Occupanti</i>	Come livello di prestazione 2
<i>Misure antincendio preventive</i>	<p>Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • centro gestione dell'emergenza; • sistema EVAC realizzato a regola d'arte.
<i>Pianificazione dell'emergenza</i>	In aggiunta a quanto previsto per il livello 2, La pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell'allarme ed attivazione del centro di gestione dell'emergenza.
<i>Centro di gestione dell'emergenza</i>	<p>Il centro di gestione dell'emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere realizzato in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ecc.).</p> <p>Il centro di gestione dell'emergenza deve essere fornito almeno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici ecc.); • centrale gestione sistema EVAC; • centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti; <p>Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.</p>
<i>Nota 3: Il responsabile del GSA può coincidere anche con il Responsabile dell'attività.</i>	

Antincendio – 2

Prevenzione incendi, ok al Dm che obbliga alle norme prestazionali per 42 attività

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano di Edilizia e Territorio", 22 febbraio 2019)

È stata approvata ieri la bozza di decreto del ministero dell'Interno che va a modificare il campo di applicazione del cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), ossia il regolamento che ha scardinato la rigidità delle tradizionali normative prescrittive per introdurre un approccio più flessibile che lascia spazio alle valutazioni del professionista e ne valorizza le competenze. Come anticipato ieri, l'approvazione della bozza di regolamento era all'ordine del giorno della seduta del Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) dei Vigili del Fuoco. L'effetto è rivoluzionario perché con tale modifica diventa obbligatorio applicare la normativa prestazionale del Codice a ben 42 delle 80 attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco.

34

Più nel dettaglio, la normativa prestazionale diventerà l'unica via percorribile per tutte le attività elencate nel Dpr 151 del 2011 prive di una regola tecnica verticale, ossia per le attività che attualmente sono dette «soggette e non normate». Si tratta prevalentemente di fabbriche, officine, depositi, stabilimenti e impianti, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi, privi di regola tecnica verticale, per i quali, attualmente, si applicano cosiddetti «criteri tecnici di prevenzione incendi». Nel giro di due mesi il decreto dovrebbe arrivare in Gazzetta ufficiale, poi sono previsti 180 giorni per l'entrata in vigore.

Tra le attività che potranno beneficiare dell'approccio prestazionale vi saranno anche gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42 del 2004), aperti al pubblico e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. È stata infatti approvata, sempre nella riunione di ieri del Ccts, la relativa regola tecnica verticale che entrerà a far parte del Codice di prevenzione incendi. Questa, però, dovrà essere inviata a Bruxelles per adempiere agli obblighi connessi alla procedura di informazione stabilita dalle direttive europee. La Commissione europea, con l'apporto degli Stati membri, verifica che dalle nuove norme non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci. Una verifica che comporta una "sosta" di tre mesi, prolungabile nel caso dovessero emergere osservazioni.

L'esigenza di un piano formativo

La maggiore libertà progettuale che la normativa prestazionale comporta rispetto alle norme prescrittive, richiede maggiori competenze da parte dei professionisti. «Tra le professioni tecniche è emersa la consapevolezza di investire ancora di più in formazione. Domani ci sarà una riunione della Rete delle professioni tecniche e se ci fosse un interesse a fare squadra per organizzare la formazione, sicuramente emergerà». A dirlo è Marco Di Felice, professionista antincendio, membro del gruppo di lavoro "Sicurezza" del Cni, che rappresenta gli ingegneri alle sedute del Ccts.

L'ampliamento del campo di applicazione del "Codice"

Ad opera sempre del correttivo al Dm 3 agosto 2015, vi sarà anche un incremento delle attività rientranti nel campo di applicazione del Codice, che passeranno da 39 a 48. La sua sfera di azione viene estesa alle attività indicate ai numeri da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'allegato I al Dpr 151 del 2011. Si prevede, inoltre, che l'applicazione del Codice continui ad essere facoltativa per gli alberghi con più di 25 posti letto, per le scuole con più di 100 persone presenti, per i negozi con superficie superiore a 400

metri quadri, per gli uffici con più di 300 persone presenti e per le autorimesse con superficie superiore a 300 metri quadri.

La differenza tra nuove attività e ampliamenti

Quanto alle attività per le quali il Codice diventerà cogente, c'è da fare una distinzione. Sarà obbligatorio applicarlo per le attività di nuova realizzazione e per gli interventi di modifica o di ampliamento di attività che risulteranno esistenti all'entrata in vigore del correttivo, a condizione che le misure di sicurezza antincendio già applicate nella parte dell'attività non interessata dall'intervento siano compatibili con i cambiamenti da realizzare. Se tale condizione non dovesse essere soddisfatta, allora gli interventi di modifica potranno continuare a far riferimento ai criteri generali di prevenzione incendi oppure si potrà applicare il Codice all'intera attività.

La regola tecnica per musei, biblioteche e archivi in edifici tutelati

La nuova regola tecnica (la nona del Codice) che va a regolare musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi inseriti in edifici tutelati, potrà essere usata in alternativa alle norme prescrittive che restano in vigore (Regio decreto n.1564 del 1942, Dm 569 del 20 maggio 1992, Dpr 418 del 0 giugno 1995). Poche le prescrizioni contenute nella Rtv, ma per determinare l'intera strategia antincendio, si deve far riferimento anche alla regola tecnica orizzontale del Codice, andando a valutare i tre profili: rischio vita, rischio beni e rischio ambiente, che prendono in considerazione rispettivamente la salvaguardia della vita delle persone, dei beni e la tutela dell'ambiente in relazione ad un evento dannoso. E, poi, ci sono da fissare i livelli di prestazione, in funzione del rischio e degli obiettivi da raggiungere, sempre seguendo il metodo comune a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Codice. Infine si fa riferimento alla norma verticale specifica, quella appena messa a punto, che introduce una valutazione del rischio implicitamente effettuata dal normatore, e che contiene le indicazioni complementari o sostitutive rispetto alle soluzioni conformi previste dalla regola tecnica orizzontale.

Il maxi-piano di adeguamento

Avere a disposizione, per edifici vincolati, una normativa che lascia più spazio alle valutazioni del progettista e molto meno ai rigidi precetti normativi, è già importante di per sé, ma lo è ancor più alla luce di un maxi-piano, introdotto dall'ultima legge di Bilancio, per adeguare alla normativa antincendio musei, biblioteche, archivi, gallerie, sedi ministeriali, inclusi in immobili pubblici vincolati e aperti al pubblico. La legge di Bilancio ha previsto, infatti, che il ministero dei Beni culturali effettui, entro il 2 marzo 2019, una ricognizione in tutti i propri istituti e luoghi della cultura (biblioteche, archivi, musei e gallerie) compresi in edifici vincolati al fine di verificare la rispondenza alla normativa antincendio e rilevare eventuali criticità da appianare attraverso un piano di adeguamento con scadenze e modalità da definire attraverso uno o più decreti del ministero dell'Interno, da adottare, di concerto con il Mibac e il Mef.

Nuove norme in arrivo

Secondo indiscrezioni, si starebbe lavorando anche alla messa a punto di altre tre regole tecniche da inserire nel Codice. Si tratta della normativa prestazionale per gli ospedali, per i locali di pubblico spettacolo e per gli edifici tutelati ospitanti attività soggette a controllo diverse da musei, archivi e biblioteche. L'effetto sarebbe un ulteriore ampliamento del campo di applicazione del Codice.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione – IV Sezione penale - Sentenza 4 febbraio 2019, n. 5441

Le attrezzature di lavoro e la valutazione dei rischi

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Sicurezza24”, 6 febbraio 2019)

La riforma della disciplina in materia di sicurezza delle macchine introdotta nell'ordinamento italiano con il d.P.R. 459/96, che dato attuazione alle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68, com'è noto è stata indubbiamente epocale in quanto, rispetto al passato, ha maggiormente responsabilizzato i fabbricanti, obbligandoli a compiere un'attenta valutazione dei rischi alla “fonte”.

Bisogna riconoscere che, tuttavia, la previsione anche dell'apposizione della c.d. marcatura “CE” se da un lato rappresenta un'importante garanzia per gli acquirenti è pur vero che, in molti casi, ha indotto i datori di lavoro a ritenere come sufficiente la stessa ai fini della valutazione dei rischi derivanti dall'uso delle macchine.

Sotto questo profilo appare, invero, molto emblematica la recente sentenza 4 febbraio 2019, n. 5441, con la quale la S.C. di Cassazione, sezione IV, pen. ha riconosciuto la responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione per aver messo a disposizione un macchinario non idoneo da cui è derivato l'infortunio di un operaio.

Il caso

La vicenda affrontata risale al luglio del 2011; il lavoratore J.J., dipendente della C.E. S.r.L., nel caricare la tramoggia che componeva l'impianto di miscelazione di granuli di gomma con un sacco contenente il granulato, veniva travolto dalla tramoggia stessa mentre un collega della vittima, per cercare di estrarre il sacco utilizzando un muletto, si era spostato all'indietro.

Il peso del sacco aveva così fatto rovesciare la tramoggia, che non era fissata e comunque non aveva i requisiti di stabilità prescritti dalla normativa, cagionando così l'infortunio del J.J.

Il Tribunale di Pavia con sentenza dell'11 luglio 2017, aveva ritenuti responsabili dell'evento lesivo L.L., M.F. e G.B. per il reato di lesioni personali colpose con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui agli artt. 70 e 71 del D.lgs. 81/08 (artt. 113 e 590 c. p.).

La sentenza veniva, così, confermata anche dalla Corte d'appello di Milano nel 2018; in particolare, al L.L., al M.F. e al G.B. il reato è stato contestato nella loro qualità di consiglieri (il primo e il terzo) e di presidente (il secondo) del C.d.A. della C.E. S.r.l., nonché (il primo) di presidente del C.d.A. della C. Ec. S.r.l., per avere gli stessi realizzato (e il L.L. per avere messo a disposizione) un impianto di miscelazione non adeguato alle predette norme del D.lgs. 81/08.

I tre imputati hanno, quindi, proposto ricorso per cassazione con un unico atto, censurando l'operato dei giudici di merito sotto vari profili; concentrando l'attenzione su quelli che sembrano più significativi

va rilevato che i ricorrenti hanno lamentato, in primo luogo, la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inesistenza di una condotta abnorme o comunque generatrice di un rischio eccentrico da parte del lavoratore e del suo collega.

Inoltre, con il secondo motivo, i ricorrenti hanno lamentato un vizio di motivazione in relazione alla c.d. causalità della colpa, facendo rilevare che non è stato dimostrato che il fissaggio a terra della tramoggia avrebbe evitato l'evento lesivo, ed anzi il C.T. della difesa aveva accertato che la tramoggia era assolutamente stabile rispetto alla forza da contrastare e il ribaltamento fu causato solo dall'anomala forza di trazione del muletto; la motivazione della "(...) preferenza accordata dalla Corte di merito alla tesi contraria sostenuta, in termini approssimativi, dai funzionari ASL é da ritenersi illogica e carente".

Con il terzo motivo, invece, i ricorrenti hanno lamentato anche un vizio di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza dei dati tecnici del macchinario (marchiatura "CE" ed assenza dal manuale d'uso di riferimenti alla necessità di ancoraggio alla struttura) di cui pure era contestata la mancanza nel capo d'imputazione; infine, hanno denunciato anche la violazione di legge in relazione alla posizione di garanzia attribuita al G.B., atteso "che egli è amministratore privo di poteri di gestione nell'ambito della C.En. s.r.l. e non figura tra i debitori di sicurezza della società, in base all'organigramma della stessa acquisito agli atti; e peraltro la persona offesa J.J. dipendeva da altra società (la C.E.)".

La S.C. di Cassazione ha, tuttavia, respinto decisamente la tesi difensiva ritenendo infondato il ricorso.

Assenza del comportamento abnorme del lavoratore

Per i Giudici di legittimità, infatti, in primo luogo non può parlarsi di comportamento abnorme del lavoratore; nel caso di specie, infatti, l'infortunio è avvenuto mentre i lavoratori (la vittima e il collega alla guida del muletto) erano impegnati in un'attività che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, era propria delle mansioni loro affidate.

L'operaio J.J. era addetto alla pressa e, nello specifico, agiva sulla tramoggia caricandola con il materiale granulare da pressare; il collega alla guida del muletto lo stava aiutando a estrarre il sacco contenente detto materiale, che era rimasto agganciato a una fascia di sollevamento.

Non si rileva per i Giudici, quindi, alcuna condotta "eccentrica" della vittima e del suo collega "(...) rispetto al rischio governato dal datore di lavoro: rischio che, al contrario, risultava nella specie strettamente connesso all'attività lavorativa in corso di espletamento cui la persona offesa era assegnata" (1).

Valutazione dei rischi e rilevanza della Marcatura "CE" della macchina

Anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto come infondato; la S.C. di Cassazione ha precisato, infatti, che lo stesso è teso a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, incompatibile con il giudizio di legittimità, a fronte di un percorso argomentativo assolutamente corretto e puntuale come quello seguito dai giudici di merito.

La Corte d'Appello di Milano, infatti, ha al riguardo fatto richiamo alle osservazioni del Tribunale di Pavia - il cui percorso argomentativo forma un unicum motivazionale con quello della sentenza impugnata, trattandosi di doppia conforme - che, nel motivare la propria adesione alla tesi dei

funzionari ASL circa il difetto di stabilità della tramoggia come causa del sinistro, ha richiamato le previsioni generali della normativa antinfortunistica e, in particolare, il punto 1.3.1. dell'allegato 1 al d.P.R. 459/96 (2).

Tale norma stabiliva che “La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve essere progettata e costruita in modo che, nelle condizioni di funzionamento previste (eventualmente tenendo conto delle condizioni climatiche), la sua stabilità sia tale da consentire l'utilizzazione senza rischio di rovesciamento, di caduta o di spostamento intempestivo. Se la forma stessa della macchina o la sua installazione non garantiscono sufficiente stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni per l'uso appositi mezzi di fissaggio”.

Rilevano ancora i Giudici di legittimità che è “(...) ampiamente ribadita anche negli allegati V e VI al D.lgs. 81/08 la previsione della stabilità dei macchinari, delle attrezzature da lavoro e degli elementi mobili o, quanto meno, della messa in sicurezza con opportuni dispositivi dei macchinari e delle attrezzature mobili (cfr. ad es. punti 5.1 e 6 della parte I dell'allegato V; punti 2 e 3 parte II dell'allegato V; punti 1.6 e 2 dell'allegato VI)”.

In sede di legittimità, quindi, è insindacabile la tesi sostenuta dai funzionari ASL circa la rilevanza decisiva del mancato fissaggio della tramoggia: secondo l'orientamento della Corte regolatrice in tema di valutazione della prova, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione è costituito dalla motivazione che la giustifica.

Ne consegue, quindi, che “il giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e dai consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile, purché illustri le ragioni della scelta operata (anche per rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito” (3).

Il relazione a quanto prevede il già citato d.P.R. 459/96, a nulla rileva infatti la circostanza che il macchinario in questione fosse in realtà provvisto di marchio “CE” e che il manuale d'uso dello stesso nulla dicesse in ordine alla necessità di fissaggio dello stesso.

Osserva la S.C. di Cassazione che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare “(...) la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità” (4).

In secondo luogo, sulla scorta dei precedenti orientamenti espressi dalla stessa S.C. deve essere ribadito che l'essere la macchina in questione dotata di un manuale d'uso non è sufficiente a soddisfare gli obblighi di diligenza e di cautela gravanti, a tutela della incolumità fisica dei lavoratori, sul datore di lavoro, al quale spetta di dare - o far dare - specifiche informazioni ai dipendenti sulle modalità di svolgimento delle operazioni lavorative.

Di conseguenza in presenza delle richiamate disposizioni antinfortunistiche tese a prevenire il rischio

derivante da macchinari o attrezzature non stabili, incombeva comunque ai soggetti portatori degli obblighi di garanzia farsi carico dell'adozione di misure atte a prevenire tale rischio, a nulla rilevando l'affidamento sulla marchiatura "CE" o su quanto non espressamente indicato nel manuale d'uso.

In altri termini, quindi, la S.C. di Cassazione ha nuovamente ribadito e rafforzato il suo orientamento in base al quale anche in presenza di una macchina avente marcatura "CE" sul datore di lavoro incombe pur sempre l'obbligo di valutazione i rischi, così come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n.8/2008; tale dichiarazione di conformità, infatti, pur essendo rilevante non assume una valenza esimente delle responsabilità del datore di lavoro in materia.

La posizione dei componenti del board

Per quanto riguarda, infine, l'ultimo motivo del ricorso secondo la S.C. di Cassazione a radicare la responsabilità del G.B., quale membro del C.d.A. della C. En., società che realizzò e fornì l'impianto de quo senza il rispetto della predetta disciplina, è sufficiente "(...) la sua qualità di consigliere del predetto C.d.A., unitamente all'assenza di delega da parte sua della connessa posizione di garanzia".

Sotto questo profilo i Giudici di legittimità ricordano il principio fondamentale in base al quale nelle società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del C.d.A., salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia (5).

(1) Cfr. *ex multis* Cass. pen. S.U. n. 38343/2014.

(2) Si ricorda che tale provvedimento è stato abrogato e sostituito dal D.lgs. 17/10.

(3) Cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 46359 del 24 ottobre 2007.

(4) Cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 37060 del 12 giugno 2008.

(5) Cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 8118 del 1° febbraio 2017; n. 49402 del 13 novembre 2013.

Rassegna normativa

(G.U. 28 febbraio 2019, n. 50)



Sicurezza

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 dicembre 2018

Misure di sicurezza ed integrità delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi. (19A00317)
(G.U. 21 gennaio 2019, n. 17)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 gennaio 2019

Modifiche al decreto del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada».
(G.U. 22 gennaio 2019, n. 18)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 novembre 2018

Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti. (19A00448)
(G.U. 24 gennaio 2019, n. 20)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 gennaio 2019

Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (19A00734)
(G.U. 5 febbraio 2019, n. 30)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2017-2021, della Riserva naturale statale Lago di Burano, ricadente nella Regione Toscana. (19A00768)
(G.U. 9 febbraio 2019, n. 34)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 gennaio 2019

Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. (19A00867)
(G.U. 13 febbraio 2019, n. 37)



Ambiente

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 dicembre 2018

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018. (Ordinanza n. 563).
(G.U. 4 gennaio 2019, n. 3)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 dicembre 2018

Ulteriore posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, recante: «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"».

(G.U. 5 gennaio 2019, n. 4)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018

Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate.

(G.U. 7 gennaio 2019, n. 5)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018

Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della regione Basilicata ed all'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del comune di Stigliano in provincia di Matera, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive.

(G.U. 7 gennaio 2019, n. 5)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in data 12 agosto 2015, nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015, nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015, nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015, nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio della Regione Calabria, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate. (19A00037)

(G.U. 8 gennaio 2019, n. 6)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018

Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili. (19A00038)

(G.U. 8 gennaio 2019, n. 6)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 146

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

(G.U. 9 gennaio 2019, n. 7)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Emilia Romagna dal 27 febbraio al 27 marzo 2016, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017 e nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive. (19A00040)

(G.U. 9 gennaio 2019, n. 7)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento alla tromba d'aria ed alle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel territorio dei Comuni di Anguillara Sabazia, di Campagnano di Roma, di Castelnuovo di Porto, di Cerveteri, di Fiumicino, di Ladispoli, di Morlupo, di Roma e di Sacrofano, in Provincia di Roma per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili. (19A00041)

(G.U. 9 gennaio 2019, n. 7)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018

Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eccezionali eventi calamitosi che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia nonché dei Comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia, che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014, che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova, che nei giorni 24 e 25 novembre 2016 hanno interessato il territorio delle Province di Imperia e di Savona e nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate.

(G.U. 10 gennaio 2019, n. 8)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018

Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei titolari delle attività economiche e produttive.

(G.U. 10 gennaio 2019, n. 8)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018

Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio della Regione Molise nel mese di gennaio 2017, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili.

(G.U. 11 gennaio 2019, n. 9)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018

Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e Sondrio, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili.

(G.U. 11 gennaio 2019, n. 9)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 5 dicembre 2018**

Recepimento della direttiva (UE) 2017/774 della Commissione del 3 maggio 2017 che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo. (19A00141)

(G.U. 11 gennaio 2019, n. 9)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 5 dicembre 2018**

Recepimento della direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017 che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli. (19A00142)

(G.U. 11 gennaio 2019, n. 9)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018

Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle Province di Cuneo, Torino, Alessandria e Asti nell'ultima decade del mese di novembre 2016, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei titolari delle attività economiche e produttive. (19A00143)

(G.U. 12 gennaio 2019, n. 10)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018

Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle Province di Cuneo, Torino, Alessandria e Asti nell'ultima decade del mese di novembre 2016, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili.

(G.U. 12 gennaio 2019, n. 10)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili. (19A00188)

(G.U. 14 gennaio 2019, n. 11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che nei giorni dal 10 al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Foggia e di Taranto, nei giorni 15 e 16 luglio 2016 il territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 il territorio delle Province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 il territorio della Regione Puglia, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive. (19A00190)

(G.U. 14 gennaio 2019, n. 11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che nei giorni dal 30 luglio all'8 agosto 2017 hanno colpito il territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei titolari delle attività economiche e produttive. (19A00204)

(G.U. 15 gennaio 2019, n. 12)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in Provincia di Livorno, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate. (19A00205)

(G.U. 15 gennaio 2019, n. 12)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova il giorno 14 settembre 2015 ed il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive. (19A00217)

(G.U. 16 gennaio 2019, n. 13)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2018

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi meteorologici che nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catania, di Enna e di Messina, il giorno 19 novembre 2016 il territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 il territorio delle Province di Agrigento e Messina e nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 il territorio della Provincia di Ragusa ed il Comune di Marineo in Provincia di Palermo, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili. (19A00218)

(G.U. 16 gennaio 2019, n. 13)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 dicembre 2018

Attuazione della direttiva 2017/2096/UE della Commissione del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.

(G.U. 18 gennaio 2019, n. 15)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2019

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018.
(G.U. 23 gennaio 2019, n. 19)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2019

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera dell'8 novembre 2018, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018 nel territorio della provincia di Trapani.
(G.U. 25 gennaio 2019, n. 21)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2019

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e 1° e 2 settembre 2018 nel territorio di alcuni comuni nelle Province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di Verona. (19A00445)
(G.U. 25 gennaio 2019, n. 21)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 31 dicembre 2018**

Proroga di termini stabiliti nelle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 68 del 5 agosto 2018. Modifiche all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017. (Ordinanza n. 70). (19A00490) BANCA DATI TECNICA, MODULO Edilizia, Urbanistica
(G.U. 26 gennaio 2019, n. 22)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO - CORTINA 2021**DECRETO 16 gennaio 2019**

Approvazione del piano degli interventi, ai sensi dell'articolo 61, comma 4 del decreto-legge 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
(G.U. 26 gennaio 2019, n. 22)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 16 gennaio 2019**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 568). (19A00506)
(G.U. 28 gennaio 2019, n. 23)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 16 gennaio 2019**

Superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5996. (Ordinanza n. 569). (19A00507)
(G.U. 28 gennaio 2019, n. 23)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Interventi per la gestione sostenibile delle aree verdi di pertinenza delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale.
(G.U. 29 gennaio 2019, n. 24)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 23 gennaio 2019**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018. (Ordinanza n. 570). (19A00619)
(G.U. 31 gennaio 2019, n. 26)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 gennaio 2019

Superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6038. (Ordinanza n. 571). (19A00660)
(G.U. 1 febbraio 2019, n. 27)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 gennaio 2019

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata. (Ordinanza n. 572).
(G.U. 6 febbraio 2019, n. 31)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 febbraio 2019

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018. (Ordinanza n. 574). (19A00981)
(G.U. 13 febbraio 2019, n. 37)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Approvazione degli schemi di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal regolamento (UE) n. 517/2014 e dai relativi regolamenti europei di esecuzione. (19A00862)
(G.U. 13 febbraio 2019, n. 37)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 febbraio 2019

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità in conseguenza dell'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel Comune di San Giacomo Filippo, in Provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 573). (19A01002)
(G.U. 18 febbraio 2019, n. 41)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 febbraio 2019

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 575) (19A01003)
(G.U. 18 febbraio 2019, n. 41)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 28 dicembre 2018

Modifica dei Piani di gestione nazionale relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito delle: GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno centrale e meridionale); GSA 11 (Sardegna); GSA 16 (Stretto di Sicilia); GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale e Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale). (19A01084)
(G.U. 21 febbraio 2019, n. 44)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2018

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019. (19A01109)
(G.U. 22 febbraio 2019, n. 45, S.O., n. 8)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 febbraio 2019

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018. (Ordinanza n. 576). (19A01219)
(G.U. 25 febbraio 2019, n. 47)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 febbraio 2019

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia. (Ordinanza n. 577). (19A01177)
(G.U. 25 febbraio 2019, n. 47)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 25 ottobre 2018

Sisma Abruzzo 2009 - assegnazione di risorse per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata - Annualità 2019. (Delibera n. 55/2018). (19A01176)
(G.U. 25 febbraio 2019, n. 47)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 25 ottobre 2018

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli interventi del programma di sviluppo del cratere sismico di cui alle delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017. (Delibera n. 56/2018). (19A01175)
(G.U. 25 febbraio 2019, n. 47)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 21 dicembre 2018

Aggiornamento dell'allegato 13 al decreto 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».
(G.U. 26 febbraio 2019, n. 48)

L'Esperto risponde

■ DEPOSITO TEMPORANEO: SÌ AI BACINI DI CONTENIMENTO

D. *Un'azienda è inserita nel settore delle manutenzioni ai gruppi antincendio e ai gruppi elettrogeni, tipologie entrambe dotate di motori diesel. Effettua annualmente i tagliandi ai motori: pertanto, ha in azienda due fusti da 200 litri di stoccaggio temporaneo dell'olio esausto, posti sopra un bacino di contenimento di superiore capacità (500 litri). Al momento in cui si raggiunge il limite, un'altra azienda autorizzata preleva l'olio e lo smaltisce, rilasciando regolare modulo. È corretto questo temporaneo stoccaggio dell'olio esausto?*

47

R. Il caso in questione riguarda il deposito temporaneo, cioè il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo in cui sono stati prodotti. Tale raggruppamento non è un fase della gestione dei rifiuti. Pertanto, l'articolo 183, comma 1, lettera bb, del Dlgs 152/2006 stabilisce condizioni e regole specifiche. Ferma restando la correttezza della presenza del bacino di contenimento, sulla scorta dei pochi elementi riferiti dal lettore non è possibile esprimere un giudizio sulla corretta conduzione del deposito temporaneo.

Ad ogni modo, queste sono - in sintesi - le principali condizioni previste dalla disciplina legislativa di riferimento. Il deposito temporaneo dev'essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché in caso di rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Tra le prescrizioni legislative previste per la conduzione legittima del deposito temporaneo, la più rilevante è quella relativa alla scelta del criterio con cui condurlo. Infatti, a scelta del loro produttore, i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero e smaltimento: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; o quando il quantitativo dei rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi (in tal caso, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a un anno, anche se il quantitativo di rifiuti non supera i limiti citati).

Il rispetto di tali quantitativi e termini si misura con i registri di carico e scarico, con riferimento a ciascun ingresso e a ciascuna uscita nel e dal deposito temporaneo. Del resto, non è logicamente ipotizzabile per un'attività economica di carattere continuativo immaginare il contrario e aspirare al cosiddetto "piazzale pulito". Pertanto, in tali attività, una quantità di rifiuti in deposito temporaneo ci sarà sempre: sarà avviata a recupero/smaltimento nel rispetto dei tempi di ingresso nel deposito temporaneo e sarà sostituita da un altro quantitativo in ingresso che a sua volta dovrà rispettare i tempi indicati e così via. Una sorta di "plafond" rotativo.

In ogni caso, il produttore del rifiuto pericoloso olio usato deve rispettare l'obbligo di: tenuta del registro di carico e scarico e conservazione per cinque anni; compilazione, data e firma del formulario di identificazione per il trasporto e conservazione della prima e della quarta copia per cinque anni; invio del Mud (modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 70/1994) alla Cciaa

competente per territorio entro il 30 aprile di ogni anno. Si consiglia di verificare sempre che la tipologia del veicolo che effettua il prelievo e la sua targa siano presenti nell'Albo nazionale gestori ambientali. Tale verifica si effettua mediante la lettura della copia autentica di tale iscrizione/autorizzazione o della sua copia corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa di trasporto ex articolo 47 del Dpr 445/2000, che il trasportatore deve recare con sé sull'automezzo.

L'articolo 216-bis, comma 2, del Dlgs 152/2006 stabilisce che "in deroga" al divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, comma 1, del Dlgs 152/2006, è consentita la miscelazione degli oli usati tra loro, anche se presentano caratteristiche di pericolo diverse. «Fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c)» del medesimo testo, occorre «tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare», innanzitutto, a rigenerazione e poi alle altre forme di recupero e smaltimento. «È vietato miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».

(Paola Ficco, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto risponde”, 28 gennaio 2019)



GRUPPO **24** ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.